



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 5/25

Il giorno 24 luglio 2025 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Paolo De Matteis - Presidente

Avv. Aurelia Panetta - Componente

Avv. Cecilia Prota - Componente

Il Tribunale Federale FMI si è riunito ai sensi dell'art. 91, c. 3 R.d.G. per deliberare sulle richieste della Procura Federale di sospensione cautelare *ex art.* 91, c. 2 R.d.G. a carico di 1- **BOSIO SAMUELE**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2025 col M.C. "GEMONA" con tessera n° 13001131 e licenza Fuoristrada n. D01637; e di 2- **DAPIT Paolo**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2025 col M.C. "GEMONA" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n° 25033319 e licenza Fuoristrada n.Y00964,

sottoposti alle indagini, il primo per violazione dell'art. 1 e 10 (frode sportiva) del Regolamento di Giustizia, e ciò, in quanto, al fine di ottenere il rilascio della licenza da parte del competente ufficio federale, presentava in data 19-2-2025 un certificato medico falso, come attestato dal dott. *omissis*, cardiologo, che in data 27 giugno avvisava gli uffici federali della falsità di tale certificato presentato; il secondo per violazione dell'art. 1 e 10 (frode sportiva) del Regolamento di Giustizia, e ciò, in quanto, al fine di ottenere il rilascio della licenza da parte del competente ufficio federale, presentava in data 21-1-2025 un certificato medico falso, come attestato dalla dott.ssa *omissis*, Legale Rappresentante di "*omissis*", che in data 27 giugno 2025 avvisava gli uffici federali della falsità di tale certificato.

L'udienza viene trattata da remoto, con le forme della videoconferenza, sulla piattaforma «zoom» in licenza alla FMI.

È presente il Procuratore federale, che si riporta alle istanze di sospensione perché ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari per entrambi gli incolpati, BOSIO Samuele e DAPIT Paolo.

È presente l'avv. Fabio BAILOT, difensore del Sig. Bosio, il quale pur ammettendo i fatti contestati, e non opponendosi alla misura cautelare richiesta, ritiene non sussistenti le esigenze cautelari. È altresì presente il Sig. Bosio che si scusa per l'accaduto.

È presente l'avv. Diego FUMO, difensore del Sig. Dapit, il quale ammette i fatti così come contestati, e non si oppone alla misura cautelare richiesta dalla Procura. Ciò nondimeno ritiene che non sussistano esigenze cautelari. È assente il Sig. Dapit per impegni lavorativi.

La Procura prende atto delle scuse, ma ribadisce la sussistenza delle esigenze cautelari per la possibile reiterazione delle condotte, ed inoltre perché le scuse devono intendersi tardive, poiché intervenute dopo il provvedimento cautelare. Insiste nella richiesta di sospensione cautelare per mesi due.

I difensori degli incolpati, pur non opponendosi al provvedimento cautelare, ritengono insussistenti le esigenze cautelari ed evidenziano concordemente che i propri assistiti non fornivano spontaneamente spiegazioni alla Federazione poiché non avevano capito di doverle inviare.

Dopo la discussione il TF ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari poste a fondamento del provvedimento di sospensione.

Prende atto delle scuse degli incolpati, ancorché tardivamente intervenute dopo il provvedimento cautelare, che verranno considerate nella fase di merito, ma ribadisce la necessità di confermare le misure cautelari attesa la possibile reiterazione delle condotte. Tale decisione si fonda sulla gravità intrinseca delle condotte fraudolente - che non sono state contestate - che minano l'integrità e la lealtà sportiva, e sul rischio concreto che tali illeciti possano essere ripetuti, soprattutto considerando il tentativo di aggirare le normative attraverso la presentazione di ulteriori certificati, pur dopo la contestazione iniziale.

Ed infatti il Bosio, dopo la presentazione del certificato in data 19-2-2025, la cui falsità veniva denunciata dal dott. *omissis*, in data 16-7-2025 inviava un ulteriore certificato di idoneità medico sportiva, in forza del quale otteneva la riattivazione della propria licenza F.M.I.

Analogamente il Dapit, dopo la presentazione del certificato in data 21-1-2025, la cui falsità veniva denunciata dalla dott.ssa *omissis*, il 18-7-2025 inviava un ulteriore certificato di idoneità medico sportiva, in forza del quale otteneva la riattivazione della propria licenza F.M.I.

Se, pertanto, sono pacifici i gravi indizi di colpevolezza, poiché i fatti sono stati ammessi dagli incolpati, sono parimenti incontrovertibili le esigenze cautelari, in quanto gli incolpati inviavano il secondo certificato medico nonostante la sospensione da parte del competente «Ufficio Licenze e coperture assicurative dei Licenziati» e proprio col fine specifico di eludere le normative federali ed ottenere la riattivazione della licenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ai sensi dell'art. 91.3 RdG, **CONFERMA** a

1) BOSIO Samuele, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2025 col M.C. "GEMONA" con tessera n° 25034237 e licenza Fuoristrada n. D01637 la **SOSPENSIONE PER MESI 2 DA OGNI ATTIVITA' SPORTIVA e FEDERALE (con termine 21-9-2025)**, con conseguente ritiro della tessera n. 25034237 e licenza Fuoristrada n° D01637;

2) DAPIT Paolo, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2025 col M.C. "GEMONA" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n° 25033319 e licenza Fuoristrada n. Y00964 la **SOSPENSIONE PER MESI 2 DA OGNI ATTIVITA' SPORTIVA e FEDERALE (con termine 21-9-2025)**, con conseguente ritiro della tessera n. 25033319 e licenza Fuoristrada n° Y00964;

Si dispone, a cura della Segreteria, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito federale, nonché la comunicazione dello stesso a:

Avv. Diego Fumo
Avv. Fabio Bailot
Bosio Samuele, elettivamente domiciliato presso l'avv. Fabio Bailot
Dapit Paolo, elettivamente domiciliato presso l'avv. Diego Fumo
Presidente Federale
Segretario Generale
Procuratore Federale
Gruppo Commissari di gara
Gruppo Direttori di gara
Ufficio Tesseramento
Ufficio Licenze
Ufficio Fuoristrada
M.C.GEMONA
Co.re. Friuli Venezia Giulia

Il Presidente T.F.

